

DIRETTIVE

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1990

concernente gli aiuti alla costruzione navale

(90/684/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 92, paragrafo 3, lettera d) e l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che la direttiva 87/167/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1987, concernente gli aiuti alla costruzione navale ⁽⁴⁾ cessa di essere applicabile il 31 dicembre 1990;

considerando che la politica di aiuti definita in detta direttiva ha consentito, in linea di massima, di conseguire gli obiettivi definiti al momento della sua adozione;

considerando che, nonostante gli importanti miglioramenti intervenuti nel mercato mondiale della costruzione navale a partire dal 1989, non è ancora stato raggiunto un equilibrio soddisfacente tra domanda e offerta e che gli aumenti registrati nei prezzi sono ancora insufficienti, globalmente, per ristabilire normali condizioni di mercato nel settore, in modo che i prezzi coprano integralmente i costi di produzione, ivi compresa una ragionevole remunerazione dei capitali investiti;

considerando che la tendenza positiva su scala mondiale potrebbe proseguire verso una normalizzazione del mercato, a condizione di tenere nel giusto conto le conseguenze della crisi del Golfo e di comprendere le ragioni dei segnali di crisi che provengono dall'economia mondiale;

considerando che, parallelamente a questo miglioramento del mercato, vengono promosse nel quadro dell'Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economici (OCSE) iniziative internazionali per raggiungere un accordo multilaterale tra le più importanti nazioni del mondo dedite alla cantieristica, in vista di una rapida eliminazione di tutte le misure pubbliche di sostegno dirette e indirette, alla costruzione navale, alla trasformazione e alla riparazione di navi, nonché di tutti gli altri ostacoli che si frappongono al

ripristino di condizioni di concorrenza normali e imparziali nel settore;

considerando che detto accordo deve garantire una leale concorrenza tra cantieri a livello internazionale grazie all'eliminazione equilibrata ed equa di tutti gli ostacoli esistenti nei confronti delle normali condizioni di concorrenza e deve fornire un adeguato strumento per opporsi a tutte le pratiche illegali e tipi di aiuto incompatibili con l'accordo;

considerando che le disposizioni della presente direttiva lasciano impregiudicate le modifiche necessarie derivanti da accordi internazionali conclusi dalla Comunità;

considerando che per la Comunità è indispensabile un'industria della costruzione navale competitiva e che essa contribuisce al suo sviluppo economico e sociale in quanto rappresenta un importante mercato per un complesso di settori economici, compresi quelli a tecnologia avanzata; che essa contribuisce altresì a mantenere il livello dell'occupazione in varie regioni della Comunità, in particolare in alcune regioni già colpite da un alto tasso di disoccupazione; che tali considerazioni sono valide anche per il settore della trasformazione e della riparazione navali;

considerando che non è ancora possibile eliminare completamente gli aiuti al settore in relazione all'attuale situazione di mercato e alla necessità di incoraggiare la ristrutturazione in numerosi cantieri; che dovrebbe essere seguita una politica di aiuti rigorosa e selettiva per sostenere l'attuale tendenza a produrre navi tecnologicamente avanzate e per garantire condizioni imparziali e uniformi di concorrenza all'interno della Comunità; che tale politica costituisce l'approccio più opportuno per garantire il mantenimento di un sufficiente livello di attività nei cantieri navali europei e pertanto la sopravvivenza di un'industria navale europea efficiente e competitiva;

considerando che la politica fondamentale di aiuti definita dalla direttiva 87/167/CEE, che introduce una distinzione tra, da un lato, gli aiuti alla produzione basati su un massimale comunitario e, dall'altro, gli aiuti alla ristrutturazione destinati a sostenere l'evoluzione strutturale che è auspicabile portare avanti, rimane lo strumento più adeguato per garantire la competitività a lungo termine dell'industria;

considerando che, malgrado la proposta di equiparare, in una certa misura, la trasformazione navale alla costruzione navale, non dovrebbero essere consentiti aiuti a favore della riparazione navale a causa della perdurante sovraccapacità del settore, fatti salvi gli aiuti agli investimenti, gli aiuti per chiusure e gli aiuti alla ricerca e allo sviluppo;

⁽¹⁾ GU n. C 223 del 7. 9. 1990, pag. 4.

⁽²⁾ Parere reso il 23 novembre 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU n. C 332 del 31. 12. 1990.

⁽⁴⁾ GU n. L 69 del 12. 3. 1987, pag. 55.